SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 930-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DAL FALCO)

Comunicata alla Presidenza il 24 settembre 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **679**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

e col Ministro per i Beni culturali ed ambientali

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 930, riguardante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, ha già ottenuto l'approvazione unanime della Camera dei deputati.

Il significato umano, il valore di contributo al disarmo controllato, il monito a porre un freno alla corsa verso lo spasmodico controllo di tecnologie in grado di distruggere quelle che sono le comuni condizioni della vita e dell'ambiente, concorrono a fare della Convenzione un punto di riferimento emblematico delle speranze e delle preoccupazioni che assillano tante coscienze contemporanee di fronte agli orrori che un uso dissennato e perverso della scienza potrebbe riservare alla nostra generazione, come a quelle future. Purtroppo, infatti, la « guerra ambientale » è ormai entrata nei terrificanti arsenali delle grandi potenze.

L'articolo II della Convenzione stabilisce che l'espressione « tecniche di modifica dell'ambiente » deve essere riferita a ogni tecnica che abbia per oggetto « la modifica — grazie a una deliberata manipolazione di processi naturali — della dinamica, della composizione o della struttura della Terra, ivi compresi i propri complessi biotici, la litosfera, idrosfera, atmosfera o lo spazio extra atmosferico ». Da tale circostanziata definizione si può facilmente individuare il cordone ombelicale che collega la presente Convenzione al più generale problema del disarmo controllato, della sicurezza e della pace nel mondo.

D'altra parte, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha inserito la Convenzione nel contesto più generale degli accordi sul disarmo; anche se, come è scritto nella relazione governativa, si tratta piuttosto di un accordo sul « non uso » di alcune tecniche belliche.

Infatti, l'articolo III precisa che « le disposizioni della presente Convenzione non vietano l'utilizzazione di tecniche di modifica dell'ambiente a fini pacifici . . . ». In altri termini, il vero problema che si pone a ciascuna delle parti firmatarie della presente Convenzione, è quello dei controlli sul « non uso » di queste micidiali tecniche ai fini bellici; o, viceversa, quello sul loro « uso » o « impiego » ai fini pacifici. Controlli che tutti dobbiamo cercare di affinare e rendere sempre più efficaci, se non vogliamo cadere nella ipocrisia e nel vaniloquio.

Per queste considerazioni, la Commissione affari esteri invita, all'unanimità, l'Assemblea ad approvare il disegno di legge in esame.

DAL FALCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX della Convenzione stessa.